

La scelta del Tfr e la previdenza complementare

-7 GIORNI

La gestione di tesoreria
L'azienda è comunque tenuta a rivalutare l'accantonamento trasferito

Posizione individuale
Necessario il computo sul trattamento per poter erogare le anticipazioni

Tfr all'Inps, conti ai datori

I calcoli spettano alle imprese anche se il montante va ai fondi

Benedetto Santacroce

Le attuali regole fiscali che disciplinano il reddito di lavoro dipendente impongono al sostituto d'imposta di mantenere, anche se il Tfr viene trasferito ai fondi pensione o al fondo di tesoreria Inps, un conto individuale per dipendente che tenga sotto stretto monitoraggio la formazione del Tfr maturando dal primo gennaio 2007.

Tale obbligo, a dire il vero, è espressamente previsto non solo a causa delle attuali regole fiscali, ma anche dai meccanismi di funzionamento del Fondo di Tesoreria.

Questi meccanismi, infatti, come ribadito da ultimo dall'Inps e dall'agenzia delle Entrate nel corso del «Tfr videoforum» del 25 maggio scorso, impongono al datore di lavoro di liquidare e erogare il Tfr e le anticipazioni e di calcolare le rivalutazioni anche se le somme sono accantonate nel fondo gestito dall'Inps.

Il Tfr maturando

L'impianto normativo disegnato dalla Finanziaria 2007 stabilisce che le quote di Tfr maturando debbano, a seconda delle scelte che i lavoratori effettueranno entro il 30 giugno prossimo ovvero entro i primi sei mesi dall'assunzione e a seconda della dimensione del datore di lavoro, essere trasferite ai fondi pensione oppure al Fondo di Tesoreria Inps.

Il trasferimento ai fondi pensione scatta per tutti quei lavoratori che decidono, attraverso la sottoscrizione dei modelli "Tfr 1" e "Tfr 2", di destinare il proprio trattamento di fine rapporto alla previdenza complementare ovvero che entro il 30 giugno non effettuino alcuna scelta (trasferimento tacito).

Il trasferimento al Fondo di Tesoreria Inps scatta, invece, nel caso i lavoratori che decidono di mantenere inalterato il meccanismo di accantonamento del Tfr appartengano a realtà aziendali con almeno cinquanta dipendenti.

L'impatto delle regole fiscali

In entrambi i casi il datore di lavoro, con tempistiche diverse, deve versare le somme ai fondi pensione e al fondo di tesoreria perdendo, almeno sul piano finanziario, la disponibilità delle somme prima accantonate presso di sé.

Per quanto riguarda il trasferimento delle somme a un fondo pensione, un primo gruppo di regole fiscali che ci impone la costi-

tuzione di un conto per monitorare il Tfr maturando trasferito è costituito dalle disposizioni che disciplinano la tassazione diretta di tutte quelle indennità pagate al momento della cessazione del rapporto.

In particolare, bisogna sottolineare che il Tfr e la relativa aliquota fiscale costituiscono, ai

sensi del combinato disposto degli articoli 17 e 19 del Tuir, un parametro a cui il legislatore tributario ricollega la tassazione di diverse forme di remunerazione connesse alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Più in dettaglio, l'articolo 17, primo comma, lett. a), e l'articolo 19, secondo comma del Tuir, prevedono che le altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, compresa l'indennità di preavviso, il patto di non concorrenza e le transazioni concluse con il lavoratore, vadano tassate per il loro ammontare complessivo al netto di contributi obbligatori dovuti per legge con l'aliquota determinata agli effetti del trattamento di fine rapporto.

La specifica aliquota è determinata, ai sensi dell'articolo 19, primo comma del Tuir, con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, in misura corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alla previdenza complementare al netto delle rivalutazioni già assoggettate a imposta sostitutiva, per il numero degli anni preso a base di commistrazione e moltiplicando il risultato per dodici. Come si comprende, in questi casi il sostituto d'imposta dovrà sempre e comunque tener conto delle somme trasferite alla previdenza complementare.

Al contrario, per quanto riguarda le somme di Tfr trasferite al Fondo di Tesoreria, come già evidenziato da queste stesse pagine (si veda «Il Sole-24 Ore» del 26 maggio), gli obblighi del datore di lavoro di mantenere un conto individuale del Tfr trasferito scattano sia in riferimento alle prestazioni di cui all'articolo 2120 del Codice civile, per le quali il datore di lavoro deve provvedere alla liquidazione, all'erogazione e alla relativa tassazione, sia per quanto riguarda le rivalutazioni annuali del Tfr per le quali deve provvedere alla applicazione dell'imposta sostitutiva dell'11 per cento. In conclusione, il datore dovrà sempre e comunque tenere un conto individuale sia per quanto riguarda il Tfr maturato che per quanto riguarda il Tfr maturando, a prescindere se il capitale venga o meno trasferito alla previdenza complementare o al Fondo di Tesoreria Inps.

www.ilsote24ore.com
Lo speciale dedicato al Tfr

L'ABC DELLA RIFORMA

Linea garantita per i «silenti»

79 Chi materialmente, nei fondi negoziali, investe il Tfr e i contributi degli iscritti?

La gestione delle risorse avviene attraverso convenzioni stipulate con operatori finanziari specializzati e autorizzati, come banche, Sim, Sgr e compagnie di assicurazione

80 In che modo viene investita la liquidità?

I gestori convenzionati investono le risorse nei mercati finanziari italiani, europei e mondiali, in strumenti come azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni. La politica di investimento viene decisa dagli organi del fondo, secondo criteri di prudenza e non seguendo finalità speculative

81 Nei fondi esiste una sola linea di investimento?

È possibile, e in quel caso i fondi sono detti "monocomparto". Ma è anche possibile che siano presenti linee di investimento differenziate (è il caso dei fondi "pluricomparto"). Mentre nel caso della gestione monocomparto c'è un c'è un unico portafoglio di gestione e quindi un unico rendimento per tutti gli iscritti al fondo, nella gestione pluricomparto sono presenti diversi portafogli, con differenti profili di rischio. È possibile cambiare linea di gestione durante il periodo di permanenza nel fondo

82 In quale linea finisce il Tfr dei lavoratori "silenti"?

In una linea di investimento che garantisca il capitale conferito, fornendo in più una remunerazione di medio-lungo periodo in linea con quella del Tfr lasciato in azienda (1,5% fisso più il 75% del tasso d'inflazione Istat)

83 È possibile che i fondi falliscano?

No. In caso di crisi i fondi possono essere sottoposti ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa. Nelle operazioni di amministrazione e liquidazione l'interesse di chi ha investito i propri risparmi è tutelato in modo particolare, con limitazioni per le azioni di rivalsa dei creditori. Va poi ricordato che le risorse dei fondi di nuova istituzione (fondi negoziali e aperti) affidate in gestione sono presso una banca depositaria distinta dal gestore.

A CURA DI Enrico Marro

L'IDENTIKIT DEI FONDI

Soci e dipendenti in Cooperlavoro

Nome fondo

■ Cooperlavoro - Fondo complementare di lavoratori, soci e dipendenti delle cooperative di lavoro

Direttore

■ Flavio Casetti

Riferimenti

■ Sede legale: Via C.B. Piazza 8 - 00161 Roma
■ Telefono: 06/44292994
■ Sito internet: cooperlavoro.it

Iscritti

■ Al 31 dicembre 2006: 16.421
■ Tasso adesione: 6,57 per cento
■ Numero potenziali iscritti: 250mila circa

Patrimonio

■ Attivi netti destinati alle prestazioni al 31 dicembre

2006: 109,57 milioni di euro
■ Contributo del datore di lavoro: dallo 0,5% al 2 per cento

Linee di gestione

■ Sicurezza: 95% obbligazioni + 5% azioni
■ Bilanciato: 80% obbligazioni + 20% azioni
■ Dinamico: 50% obbligazioni + 50% azioni

Rendimenti 2006

■ Sicurezza: 1,69 per cento
■ Bilanciato: 4,22 per cento
■ Dinamico: 8,47 per cento

Gestori

■ Sicurezza: Società Cattolica di assicurazione società cooperativa
■ Reddito: Deka Bank Francoforte, Schroders Sim Milano, Unipol Assicurazioni Bologna con delega per l'azionario a Jp Morgan Londra
■ Crescita: Pioneer Sgr Milano
A cura di Marco lo Conte

Oggi e domani, in una quarantina di città italiane, i consulenti del lavoro sono a disposizione dei dipendenti per chiarire i dubbi sulla destinazione del trattamento di fine rapporto: con «Tfr in piazza» — questo il nome dell'iniziativa — la categoria intende soprattutto aiutare chi ancora deve prendere una decisione tra il passaggio ai fondi di previdenza complementare e la conferma della destinazione del Tfr presso l'azienda. Nel corso della manifestazione saranno distribuiti depliant e manifesti e verrà proiettato un filmato che illustra tutte le novità della riforma.

In prossimità della scadenza del 30 giugno, i consulenti (la cui mobilitazione nelle piazze ha ricevuto il patrocinio del ministero del Lavoro) presiederanno, a partire già dalle 9 di questa mattina, i punti di ascolto. Gli orari e la collocazione dei «tavoli», dove saranno presenti gli esperti iscritti agli Ordini provinciali, sono riportati in dettaglio nella tabella qui accanto. Va considerato che la copertura può essere fortemente differenziata da città a città: a Roma e Milano, per esempio, i consulenti saranno a disposizione dalle 10 del mattino, sia oggi sia domani. I tavoli saranno nelle due piazze centrali di San Babila (a Milano, fino alle 19) e di San Lorenzo in Lucina (a Roma, fino alle ore 18). Ma in altri centri — come a Belluno, Palermo, Genova e in altre località ancora — «Tfr in piazza» sarà attivo soltanto oggi. In qualche altro Comune, viceversa, la manifestazione si svolgerà solo nella giornata di domenica.

L'iniziativa «Tfr in piazza» fa seguito ad altri eventi che sono stati dedicati in questi mesi dai consulenti alla nuova previdenza complementare: il «Tfr day» del 5 febbraio (realizzato in collaborazione con «Il Sole-24 Ore») e il «Tgi Rai», in cui gli esperti della categoria, insieme a quelli di ministero, Inps, Covip e Mefop hanno risposto a migliaia di quesiti) e il «Tfr videoforum» del 25 maggio, dedicato ai professionisti. Alcuni dei materiali ricavati da queste iniziative sono consultabili sul sito internet del Sole-24 Ore, nella sezione Norme e tributi (www.ilsote24ore.com/norme) oppure selezionando direttamente le pagine speciali dedicate al Tfr: www.ilsote24ore.com/tfr.

Le località coinvolte

Sedi	Dove	Quando
Agrigento	P.zza di Ponte	Oggi 17-20
Belluno	P.zza dei Martiri e Via T. Vecellio 271	Oggi 9-13
Brescia	Portici di C.so Zanardelli 3	Oggi 9-13
Cagliari	Anfiteatro Marina Piccola	Oggi e domani 17-22
Caltanissetta	Piazza Garibaldi	Oggi 17-21; domani 9-12
Cassino (FR)	C.so della Repubblica	Oggi 10-18,30
Gela (CL)	Corso V. Emanuele	Oggi 17-21
Campobasso	Piazza Prefettura Centro commerciale "Monforte" e "Pianeta"	Domani 10-13 Oggi 16-19
Catania	V.le Ionio 30	Oggi 9-18
Cosenza	P.zza XI settembre	Oggi 17-20
Corigliano Calabro (Cs)	Parco Comunale e Piazza S. Giovanni XIII	Domani 10-12
Rossano (CS)	P.zza Caduti di Nassirya	Domani 11-13 e 17-20
Foggia	C.so Vittorio Emanuele	Oggi 9,30-13 e 18-20
Forlì-Cesena	Cesena - P.zza Fabbri	Oggi e domani 9-12 e 15-21
Frosinone	Villa Comunale	Oggi 10-18,30
Genova	Via XX Settembre	Oggi 15,30-18,30
Gorizia	Via Carlo Morelli 19/A	Oggi 10-17
L'Aquila	P.zza Duomo	—
Latina	P.zza del Popolo	Oggi 9-20
Lecce	P.zza Mazzini	Oggi e domani
Lucca	P.zza San Michele	Oggi 10,30-13
Messina	Via Sicilia 14	Oggi
Milano	P.zza San Babila	Oggi e domani 10-19
Oristano	P.zza Roma	Oggi dalle 10
Palermo	Via Generale Maiocco	Oggi 15-20
Perugia	Rocca Paolina	Oggi 9-19
Potenza	Palazzo Municipale di Città	—
Ravenna	Via Antica Zecca 6	Oggi 9,30-12,30 e 15,30-18,30
Reggio Calabria	Lungomare	Oggi 10,30-13,30 e 18,30-21; domani 10,30-13
Rieti	Centro Storico	—
Roma	P.zza San Lorenzo in Lucina	Oggi e domani 10-18
Santa Croce di Magliano (CB)	Piazza Marconi	Domani 9-13
Sepino (CB)	Piazza Nerasio Prisco	Domani 10-13
Sondrio	P.zza Garibaldi	Oggi 9-13
Sora (FR)	P.zza S. Restituta	Oggi 10-18,30
Taranto	Martina Franca (Ta) - Piazza XX settembre	Oggi 17-21,30
Termoli	Piazza Monumento	Oggi e domani 16-19
Trento	L.go Carducci	Oggi 10-19
Udine	Via Savognana 8	Oggi 10-13
Venezia	Venezia-Mestre, Centro Le barche	Oggi 10-12 e 17-19

Immobili all'estero. Per la vendita prima di 5 anni

Con atto stipulato in Italia plusvalenza tassata al 20%

Angelo Busani

Il contribuente italiano che vende un immobile situato all'estero prima del quinto anno dall'acquisto e realizza una plusvalenza, consegue un reddito diverso — secondo l'articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir — da indicare nella dichiarazione dei redditi. Con la possibilità, peral-

zia delle Entrate con la risoluzione 143/E del 21 giugno 2007, con riferimento alla cessazione, da parte di un cittadino italiano, di un immobile in Estonia acquistata nel 2005.

La plusvalenza da rivendita infraquinquennale è dunque tassabile indipendentemente dall'ubicazione dell'immobile venduto. Infatti, l'articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir dispone che sono tassabili le plusvalenze «realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili» (quindi senza specificarne l'ubicazione) «acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto e la costruzione o la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari».

Peraltro, se la vendita si stipula mediante atto notarile in Italia, si può approfittare di quanto disposto dall'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e cioè che alla plusvalenza «su

Le modalità

■ **Risoluzione agenzia Entrate 143/E del 21 giugno 2007**

L'articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir, non limita la previsione di imponibilità al solo caso di immobile situato in Italia. Pertanto, anche la cessione di immobili situati all'estero è atto idoneo a far emergere plusvalenze tassabili in capo al possessore dell'immobile residente in Italia. [...] L'imposta sostitutiva costituisce [...] una modalità di tassazione delle plusvalenze immobiliari [...] alternativa rispetto a quella ordinaria. Questa forma di prelievo è applicabile solo su richiesta della parte venditrice al notaio, il quale provvede al versamento dell'imposta sostitutiva per conto del cedente. [...] La cessione segna il momento impositivo e comporta l'obbligo del deposito della provvista nelle mani del notaio. [...] Quindi, il contribuente per avvalersi del regime fiscale agevolato [...] deve necessariamente optare, all'atto della cessione. [...]

richiesta della parte venditrice resa al notaio ... si applica un'imposta, sostitutiva dell'imposta sul reddito, del 20 per cento». Ricevuta questa richiesta, «il notaio provvede anche all'applicazione e al versamento dell'imposta sostitutiva della plusvalenza ... ricevendo la provvista dal cedente» e comunica all'agenzia delle Entrate gli elementi del contratto che ha determinato l'insorgere della plusvalenza.

Pertanto, secondo l'Agenzia, «dal tenore letterale della disposizione si evince che il legislatore ha voluto far convergere in un preciso momento, che è quello della cessione dell'immobile, non solo la scelta del regime sostitutivo ma anche l'applicazione e il versamento della relativa imposta»; inoltre, «la norma non prevede modalità alternative né termini ulteriori per l'adempimento degli obblighi tributari collegati all'applicazione dell'imposta sostitutiva».

Non vi è nemmeno la possibilità di stipulare l'atto all'estero e poi di operarne il deposito negli atti di un notaio italiano: infatti, in tal caso, l'atto di deposito interverrebbe «in un momento successivo rispetto alla cessione che, come sopra specificato, costituisce il momento determinante per la scelta del regime impositivo da applicare alla plusvalenza immobiliare».

INTERVENTO

Nuovi mutui, vecchi nodi

di Paolo Carrière*

La portabilità dei mutui è tra le più note liberalizzazioni della «Bersani-bis» (legge 40/07, articolo 8) e nelle esplicite intenzioni del legislatore intende agevolare la sostituibilità dei mutui esistenti già erogati e quindi stimolare una più vivace ed efficace concorrenza nel sistema bancario sulle condizioni, innanzitutto economiche, dei mutui. Si è scelto di utilizzare lo strumento civili-

critici che accompagnano simili innovazioni legislative «pionieristiche»; è vero che l'articolo 8 può prestarsi a perplessità ermeneutiche non sempre di facile soluzione, ad esempio sull'esatta delimitazione dell'ambito soggettivo di applicazione (la disciplina si applica a ogni operazione o solo a quelle in cui i soggetti mutuatari sono «consumatori»? Le opinioni sono discordi, pur prevalendo la prima interpretazione). Tuttavia, margini di incertezza e ambiguità costituiscono ormai tratto inevitabile di ogni novanormativa a cui siamo tutti abituati, per la vivacità tecnica legislativa degli ultimi decenni; ma questo non deve prestarsi a manovre pretestuose come «conservativ» finalizzate a frustrare la condivisibile finalità del legislatore. C'è bisogno di dinamismo e concorrenza nell'economia e non potranno certo essere atteggiamenti da «zaccagarbugli» a frustrare questa aspettativa.

Cisono però aspetti la cui ambiguità rischia di pregiudicare nei fatti la virtuosa dinamica concorrenziale auspicata; il successo della norma è legato all'effettivo sviluppo di un mercato dei mutui di sostituzione e cioè all'offerta da parte delle banche di mutui finalizzati a rimpiazzare quelli esistenti erogati da loro concorren-

ti. Mentre alcune delle innovazioni della Bersani-bis (come la disciplina della cancellazione delle ipoteche) trovano da subito automatica applicazione, è evidente che lo sviluppo di un mercato dei mutui di sostituzione non può certo imporsi per legge. Nessuna banca è oggi disponibile ad offrire tale prodotto né può essere obbligata a farlo. Occorre allora creare le concrete condizioni perché si sviluppi un mercato di prodotti destinato a sostituire i mutui esistenti. Evitando da un lato di fornire al sistema bancario argomenti giuridici non del tutto infondati per non entrare in questa nuova fascia di mercato «fratricida» (volendo rifiutare il maligno sospetto che anche a prescindere da tali pur legittime perplessità, vi sarebbero comunque comportamenti collusivi finalizzati al mantenimento dello status quo) e dall'altro rimuovendo ambiguità che scoraggino i clienti mutuatari.

È fondamentale che il legislatore fornisca tempestivamente risposte chiare a quelle perplessità che paiono oggi bloccare lo sviluppo di un mercato dei mutui di sostituzione. Due sembrano gli interventi minimali:

■ quanto all'offerta va chiarito che l'annotazione della surrogazione non ha natura costitutiva

e che quindi l'ipoteca conserva il grado dell'iscrizione originaria (profilo su cui le indicazioni di dottrina e giurisprudenza sono oggi assai discordanti); altrimenti la nuova banca che si surroga nell'ipoteca potrebbe rischiare di vedersi pretermessa rispetto ad altre formalità pregiudizievoli intervenute prima dell'annotazione. Questo rende oggi improbabile che una banca possa assumersi il rischio senza una nuova istruttoria legale identica a quella che si avrebbe in caso di una nuova ipoteca; vanificandosi però, in tal caso, l'obiettivo di riduzione dei costi legali, fiscali e procedurali che oggi si frappongono al rifinanziamento dei mutui esistenti (il rischio è ancor più grave per i tempi lunghi richiesti oggi dalle annotazioni);

■ per la domanda va invece specificato che, in caso di pagamento con surrogazione, non sono dovute penali per l'anticipata estinzione del «vecchio» mutuo (neppure quelle ricondotte «ad equità» per i mutui in essere, in virtù dell'accordo Abi-associazioni consumatori); sul punto, infatti, tra i commentatori non c'è unanimità e l'ambiguità può essere un disincentivo per il cliente mutuatario; nella stessa direzione, si deve chiarire se l'atto di quietanza o a meno redatto come scrittura privata autenticata (come parrebbe), con costi notarili connessi.

* Vita Samary, Fabbri e Associati